

Codice A1404B

D.D. 19 maggio 2022, n. 863

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE DELLA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ E WELFARE - SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA - DA PARTE DI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ - DEGLI STUDI DI TORINO - PER QUATTRO ANNI ACCADEMICI - A DECORRERE DALLA COORTE ACCADEMICO 2020/2021 - ANNO



ATTO DD 863/A1400A/2022

DEL 19/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE DELLA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ E WELFARE - SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA - DA PARTE DI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ - DEGLI STUDI DI TORINO - PER QUATTRO ANNI ACCADEMICI - A DECORRERE DALLA COORTE ACCADEMICO 2020/2021 - ANNO ACCADEMICO INIZIO ATTIVITÀ - 2021/2022 (RIF. 12/2021)

Premesso che

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- è nell'interesse generale delle Università, utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è altresì, interesse generale delle strutture di servizio socio-sanitario essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione *post lauream* è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, ha disciplinato il “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004.

Considerato che la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività di tirocinio per 4 anni accademici a decorrere dalla coorte 2020/2021 (anno accademico di inizio attività 2021/2022) e comunque, fino all'eventuale rinnovo della convenzione;

Rilevato che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e il Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco con deliberazioni, rispettivamente, del 19/01/2022 e del 24/03/2022, hanno giudicato idonea, ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico, la struttura del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Regione Piemonte e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula di apposita convenzione.

Preso atto che con nota inviata via pec in data 20/04/2022 l'Università degli Studi di Torino trasmetteva lo schema di convenzione approvato dalla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera al fine dell'approvazione e sottoscrizione della medesima da parte della Regione.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All.1)

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 382/1980, art. 27;
- D.P.R. 162/1982 art. 12, quarto comma;
- Legge n. 449/1997;
- D.Lgs n. 165/2001;
- Decreto Interministeriale n. 68/2015;
- L.R. 23/2008 e s.m.i;
- Deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 19/01/2022;
- Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco del 24/03/2022.

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, che si allega

quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All.1), per l'utilizzo di strutture della Regione Piemonte - Assessorato Sanità - Direzione Sanità e Welfare - Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica - da parte di specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli studi di Torino - per quattro anni accademici - a decorrere dalla coorte accademico 2020/2021 – anno accademico inizio attività - 2021/2022 (rif. 12/2021);

- di dare atto che l'attività degli specializzandi si svolgerà con le modalità e secondo i criteri indicati nella convenzione suddetta;

- di dare atto altresì che la presente convenzione non comporta oneri per la Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE DELLA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO SANITÀ
- DIREZIONE SANITÀ E WELFARE - SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E
PROTESICA - DA PARTE DI SPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ - DEGLI STUDI DI TORINO - PER QUATTRO ANNI
ACCADEMICI - A DECORRERE DALLA COORTE ACCADEMICO 2020/2021 – ANNO ACCADEMICO
INIZIO ATTIVITÀ - 2021/2022 (RIF. 12/2021)**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino con sede in Via Pietro Giuria, 9 - Torino, in persona del Direttore, Prof. Gianluca MIGLIO nato a Novara, il 11/08/1973, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 18/04/2019

E

La Regione Piemonte - Assessorato Sanità - Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, in prosieguo d'atto denominata/o "Regione", codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Castello 165, nella persona del Direttore della Direzione Sanità e Welfare, Dott. Mario Minola nato a Novara il 13/05/1958, che per quanto segue autorizza la Dott.ssa Laura Poggi, Dirigente Responsabile del suddetto Settore.

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati che operino in campi di attività compatibili con l'attività didattica da affidare e che siano convenzionati con l'Università;
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione *post lauream* è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);

- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è interesse generale delle strutture di servizio socio-sanitario di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, ha disciplinato il "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;

CONSIDERATO CHE

- La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività di tirocinio per 4 anni accademici a decorrere dalla coorte 2020/2021 (anno accademico di inizio attività 2021/2022) e comunque, fino all'eventuale rinnovo della convenzione;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e il Consiglio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco con deliberazioni rispettivamente del 19/01/2022 e del 24/03/2022, hanno giudicato idonea, ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico, la struttura in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La Regione si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola - a partire dalla immatricolazione e fino al conseguimento del Diploma di Specializzazione - per svolgervi attività pratiche professionalizzanti.

Nei periodi di permanenza gli specializzandi, la Regione garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

La Regione mette inoltre a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

Art. 2 - Modalità tirocinio

Dal momento che la formazione degli specializzandi comprende attività didattica frontale, seminariale e attività pratiche professionalizzanti sino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, resta inteso che l'accertamento dell'impegno orario degli specializzandi è demandato alla Regione che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento, con le attività specifiche della Regione.

Art. 3 - Collaborazioni alla didattica

L'Università potrà avvalersi, nelle forme previste dalla normativa vigente, del personale esperto appartenente alla Regione per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative. L'Università – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si dichiara disponibile a fornire, con le modalità e le forme da concordare, previa sottoscrizione di apposito atto, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, formativo nonché editoriale e divulgativo promosse dalla struttura ospitante.

Art. 4 - Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi con l'attività formativa e didattica specifica. Tale copertura assicurativa decade contestualmente al conseguimento del Diploma di specializzazione da parte degli specializzandi.

La Regione si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli specializzandi frequentanti le proprie strutture (fino al conseguimento del Diploma di Specializzazione) per quanto

concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), lo specializzando è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

L'Università degli Studi di Torino provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare provvede alla:

- Formazione generale (4 ore)
- Formazione specifica (12 ore) – erogazione per le tematiche incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari degli specializzandi, integrate, ove necessario, da specifici interventi a carico della Regione.

In riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso la Regione le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la Regione, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati e si impegna a dotare gli specializzandi di tutte le protezioni previste dalla legislazione vigente.

La Regione si impegna a formare e informare ogni specializzando circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Regione garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque durante la permanenza presso il soggetto ospitante, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

Sorveglianza sanitaria - Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziata la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente l'Università:

- effettua la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti;
- invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni;
- valuta l'idoneità alla "mansione specifica" ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'art. 41, del citato D.Lgs. n 81/2008.

Le attività di cui al periodo precedente sono effettuate dal Medico Competente (o dal Medico

Autorizzato ove necessario) nominato dall'Università degli Studi di Torino in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n. 81/2008.

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia agli studenti e in copia al Coordinatore Teorico/Pratico/Direttore delle Attività Didattiche.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, la Regione si impegna a non richiedere agli specializzandi il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Regione intrattiene con gli specializzandi non costituiscono rapporti di lavoro. Lo specializzando non può vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 6 - Trattamento dei dati e privacy

La Regione effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando (fino al conseguimento del Diploma di Specializzazione), in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Dirigente o referente del Settore secondo la policy in materia di data breach;
- all'osservanza del codice di comportamento dell'Ente;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

La Regione dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 7 - Oneri

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà all'Università alcun onere finanziario aggiunto.

Art. 8 - Validità

La presente convenzione ha validità per 4 anni accademici a decorrere dalla coorte 2020/2021 (anno accademico di inizio attività 2021/2022) e comunque fino all'eventuale rinnovo della convenzione.

Art. 9 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 10 - Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione è assoggettata all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996, prot. 93050/96 (rif. art. 75).

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art.15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

Per la Scuola di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera

Il Direttore

Prof. Gianluca MIGLIO

Per la Regione Piemonte- Assessorato Sanità -
Direzione Sanità e Welfare

Il Rappresentante Legale

Dott. Mario MINOLA